

COLPA PROFESSIONALE ED ERRORI DIAGNOSTICI

In tema di responsabilità professionale del medico, viene qui di seguito riportata una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. IV, 6 giugno – 10 luglio 2006, n. 23881), che annulla con rinvio l'impugnata sentenza di condanna per omicidio colposo, operando una dettagliata ed utile applicazione del consolidato orientamento fornito dalle Sezioni Unite della stessa Corte circa il possibile addebito al sanitario "al di là di ogni ragionevole dubbio" dell'omessa o erronea diagnosi di una patologia cui si ritenga ricollegare l'evento lesivo.

Nel caso di specie è necessario che il paziente dimostri con certezza che il medico abbia sottovalutato sintomi che univocamente avrebbero dovuto far propendere verso la patologia a causa della quale si è poi verificato il decesso.

Infatti, l'aver erroneamente errato la diagnosi di fronte a sintomi tipici di una sindrome influenzale, poi rivelatasi un infarto acuto del miocardio, non può costituire motivo di addebito quando, sulla base del materiale probatorio acquisito, non risulta adeguatamente provata la ragione per cui si dovesse univocamente propendere per la patologia letale e non per altre patologie contraddistinte dagli stessi sintomi.

Il comportamento del sanitario sarebbe stato caratterizzato da imperizia e negligenza dovute ad una errata valutazione di sintomi quali dolori alla bocca dello stomaco e crampi al petto, dallo stesso associati ad una sindrome influenzale anziché ad un infarto acuto del miocardio.

La Corte di Appello confermava la sentenza di condanna emessa dal Giudice di primo grado, condividendo le argomentazioni dallo stesso svolte.

Tale percorso logico non ha trovato però l'approvazione della Suprema Corte di Cassazione, che ha tempestivamente ricondotto ogni ragionamento alla sentenza delle Sezioni Unite "Franzese", laddove i termini di certezza relativi alla ricostruzione del nesso di causalità, andrebbero riferiti non alla certezza oggettiva (storica e scientifica), risultante da elementi probatori di per sé altrettanto inconfutabili sul piano della oggettività, ma bensì alla "certezza processuale", individuabile solo con gli strumenti di cui il giudice dispone per le proprie valutazioni probatorie.

Tale "certezza" deve essere raggiunta dal giudice valorizzando tutte le circostanze del caso concreto, secondo un procedimento logico che consenta di poter ricollegare un evento ad una condotta omissiva "al di là di ogni ragionevole dubbio", e cioè con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica".

La Corte di Cassazione ha ritenuto le argomentazioni sviluppate dal Giudice di merito non in sintonia con i principi enunciati dalle Sezioni Unite.

Ed invero, nella ricostruzione del nesso eziologico, ribadisce la Suprema Corte, non può prescindere dalla individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento; solo conoscendo tutti gli aspetti fattuali e scientifici relativi al momento iniziale ed alla relativa successiva evoluzione della malattia, può essere effettuato il giudizio controfattuale necessario al fine di verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Al riguardo, la motivazione fornita dalla stessa Corte di appello, è stata definita dal Giudice di Legittimità "frammentaria, incoerente, nonché illogica".

di Andrea Menga